



Città di Acireale

Polizia Locale

**DISCIPLINARE PER LA GESTIONE
DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO**

Indice generale

- Art. 1** - Oggetto del Disciplinare
- Art. 2** - Principi generali
- Art. 3** - Modalità operativa del tele-controllo
- Art. 4** - Z.T.L. Cittadine: individuazione e delimitazione
- Art. 5** - Condizioni di accesso
- Art. 6** - Regolamentazione degli accessi
- Art. 7** - Modalità di accesso
- Art. 8** - Casistica delle deroghe
- Art. 9** - Residenti
- Art. 10** - Automezzi FF.AA., Corpi Armati dello Stato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Servizi di Pubblica Utilità
- Art. 11** - Medici
- Art. 12** - Attività socio-assistenziali
- Art. 13** - Servizi di linea - taxi e ambulanze
- Art. 14** - Autoveicoli da noleggio con conducente
- Art. 15** - Autoveicoli al servizio delle persone invalide
- Art. 16** - Veicoli a trazione elettrica, ibride e car sharing
- Art. 17** - Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
- Art. 18** - Orari carico e scarico merci
- Art. 19** - Altri Casi
- Art. 20** - Modalità di rilascio del Pass
- Art. 21** - Utilizzo del Pass
- Art. 22** - Validità del Pass
- Art. 23** - Modulistica
- Art. 24** - Sospensione del tele-controllo elettronico dei varchi di accesso
- Art. 25** - Adempimenti a carico degli Uffici preposti
- Art. 26** - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Disciplinare

La circolazione e la sosta nell'ambito delle Zone a Traffico Limitato (area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli art. 3 comma 1 n. 54 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, istituite dal Comune di Acireale ai sensi dell'art. 7, sono regolate dal presente disciplinare con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute. In particolare, il disciplinare definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, alla circolazione e alla sosta ma solo dove espressamente prevista, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzativo.

Art. 2 - Principi generali

Le autorizzazioni di cui al presente disciplinare consentono l'accesso, la circolazione e la sosta, ma solo nelle zone a traffico limitato indicate al successivo art. 4, nei limiti previsti dalle presenti norme nonché dalle prescrizioni particolari indicate nelle stesse. Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati. In caso di impraticabilità dei percorsi indicati, l'efficacia delle autorizzazioni abilita alla circolazione dagli altri ingressi del comparto fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve.

Le autorizzazioni possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

Le eventuali modifiche da apportare al presente disciplinare della Z.T.L. potranno essere approvate con Delibera di Giunta Comunale.

Le modifiche temporanee da apportare ai provvedimenti descritti nel presente disciplinare possono essere istituite previa emissione di apposita Ordinanza di cui all'Art. 7 del D.Lgs 285/92.

Le autorizzazioni per l'accesso alla Z.T.L. saranno esaminate dalla Polizia Locale previa presentazione della documentazione necessaria.

Casi particolari di richiesta di autorizzazione, non specificatamente citati nel presente disciplinare, saranno valutati dalla Polizia Locale.

Art. 3 - Modalità operativa del tele-controllo

Le Z.T.L. saranno controllate da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitati con la banca dati delle targhe autorizzate WHITE LIST, individueranno immediatamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del Codice della Strada. Più precisamente, le targhe dei veicoli autorizzati verranno inserite in apposita lista, denominata WHITE LIST, che consentirà il transito alla Z.T.L. senza incorrere in violazione.

Il sistema di controllo rileverà il passaggio del veicolo inviando il numero di targa al server della centrale di controllo.

Il veicolo presente nella WHITE LIST sarà scartato automaticamente e non si conserverà traccia del passaggio, al contrario il passaggio di un veicolo non autorizzato sarà catalogato in una apposita banca dati per essere successivamente visionato dal personale preposto.

Art. 4 - Z.T.L. Cittadine: individuazione e delimitazione

A) La zona più interna, denominata “Z.T.L. DUOMO” - (Via Cavour, Via Santo Stefano, Via Topazio, Via Ruggero Settimo, Via Davì), sarà controllata da n. 2 varchi:

- **il primo varco** controllerà l'accesso dal lato nord di Piazza Duomo, delimitando di fatto un'area che comprenderà anche le strade che sono accessibili soltanto transitando in Piazza e cioè Via Cavour, Via Santo Stefano e Via Topazio;

- **il secondo varco** sarà collocato su Via Ruggero Settimo sul lato sud della Piazza e controllerà l'accesso alla stessa Via Ruggero Settimo e, oltre all'accesso alla Piazza, a Via Davì. Nello specifico viene così individuata: **Z.T.L. DUOMO (Via Cavour, Via Santo Stefano, Via Topazio, Via Ruggero Settimo, Via Davì).**

B) Il perimetro della zona più ampia, denominata “Z.T.L. DUOMO – CORSO UMBERTO” - (tutta la Z.T.L. Duomo, Corso Savoia (dall'intersezione con via Filocamo in poi), Via Roma, Via Galatea e Via Romeo), comprende tutta la Z.T.L. Duomo alla quale va ad aggiungersi l'area situata a nord della Piazza, cioè quella compresa tra Corso Savoia, dall'intersezione con Via Atanasia in poi, Via Roma Via Galatea e Via Romeo.

Per il controllo di quest'area saranno utilizzati lo stesso varco di Via Ruggero Settimo e altri 4, collocati in Corso Savoia, Via Roma, Via Marzulli e Via Romeo. Negli orari nei quali sarà attiva la Z.T.L. più ampia, il varco di Piazza Duomo (varco 2), cesserà di rilevare i veicoli in quanto verrà a trovarsi all'interno della Z.T.L. più ampia e i veicoli potranno giungere in questo punto soltanto transitando dal Varco di Corso Savoia (varco 3).

La presenza del varco di controllo, come previsto dalle linee guida per la regolamentazione della segnaletica nelle zone a traffico limitato del 28.06.2019, sarà segnalata su tutte le vie di accesso con della segnaletica conforme alle direttive.

La Z.T.L. del Centro Storico prevede n. **SEI** impianti in corrispondenza dei seguenti accessi:

VARCO N. 1: VIA RUGGERO SETTIMO (Z.T.L. DUOMO/Z.T.L. DUOMO – CORSO UMBERTO).

Collocato all'intersezione con Piazza Leonardo Vigo. In questo punto sarà garantita la possibilità per i veicoli di svoltare a destra su Piazza L. Vigo, dove sono presenti degli stalli di parcheggio a pagamento, il preavviso per i veicoli che transitano in Via Vittorio Emanuele II riporterà la presenza del varco oltre l'intersezione e indicherà la necessità, per i veicoli non autorizzati di dirigersi verso Piazza L. Vigo per evitare di incorrere nella sanzione.

VARCO N. 2: PIAZZA DUOMO (Z.T.L. PIAZZA DUOMO)

Collocato sul lato nord di Piazza Duomo, al termine di Corso Savoia. In questo punto è garantita ai veicoli la possibilità di svoltare verso sinistra in direzione Corso Umberto, oppure verso Via Monsignor Genuardi. Sufficiente un unico preavviso collocato su Corso Savoia dato che questa è l'unica via di accesso al punto nel quale si trova il controllo.

VARCO N. 3: CORSO SAVOIA (Z.T.L. DUOMO – CORSO UMBERTO)

Collocato su Corso Savoia in corrispondenza dell'intersezione con Via Atanasia. In questo punto i veicoli non autorizzati provenienti dalla parte di Corso Savoia che si trova fuori dalla Z.T.L. devono svoltare a sinistra su Via Atanasia, mentre quelli che già si trovano su tale strada non dovranno far altro che proseguire dritto.

VARCO N. 4: VIA ROMA (Z.T.L. DUOMO – CORSO UMBERTO)

Collocato su Via Roma in corrispondenza dell'intersezione con Viale Regina Margherita/Piazza Cappuccini. In questo punto i veicoli non autorizzati in transito su Viale Regina Margherita potranno proseguire se diretti verso nord, oppure potranno svoltare verso i due parcheggi che si trovano sui lati di Viale R. Margherita reimmettendosi poi sullo stesso.

VARCO N. 5: VIA MARZULLI (Z.T.L. DUOMO – CORSO UMBERTO)

Collocato su Via Marzulli all'intersezione con Via Galatea. In questo punto i veicoli non autorizzati in transito su Via Galatea devono proseguire dritto sulla stessa strada per non incorrere nella sanzione.

VARCO N. 6: VIA ROMEO (Z.T.L. DUOMO – CORSO UMBERTO)

Collocato su Via Romeo all'intersezione con Via Galatea. In questo punto i veicoli non autorizzati in transito su Via Galatea devono proseguire dritto sulla stessa strada per non incorrere nella sanzione. Non possono invece svoltare a destra sul tratto di Via Romeo che si trova al di fuori della Z.T.L. dato che è un senso unico.

Esclusivamente al fine dell'identificazione degli aventi titolo al rilascio dei permessi, si intendono inclusi nella zona a traffico limitato gli edifici delle strade perimetrali, che ricadono verso l'interno, considerando come confine la linea teorica di mezzzeria delle medesime strade.

Le vie perimetrali suddette individuano esclusivamente i confini della zona a traffico limitato, ma non sono ricomprese all'interno delle stesse. Pertanto sulle

medesime strade non vige la stessa limitazione al traffico prevista per le suddette aree.

Art. 5 - Condizioni di accesso

La Z.T.L. è attiva nel:

PERIODO INVERNALE (DA OTTOBRE A MARZO), in concomitanza del ripristino dell'ora solare:

- **TUTTI I GIORNI 00 - 24:00:**

- Piazza Duomo
- Via Camillo Benso conte di Cavour (*da piazza Duomo a via Alessi*)
- Via Topazio
- Via Santo Stefano
- Via Davì (*da piazza Duomo a via Musmeci*)
- Vico degli Studi
- Via Ruggero Settimo (*da piazza Duomo a Piazza Lionardo Vigo, confluenza lato nord*)

- **TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE 20:00 ALLE 01:00 E I GIORNI FESTIVI DALLE ORE 00 – 24:00:**

- Via Romeo

- **SOLO IL SABATO, DOMENICA E FESTIVI 17.00-01.00:**

- Corso Umberto I (*da piazza Duomo a via Piazza Indirizzo*)
- Largo Giovanni XXIII
- Via Genuardi
- Vico Cali
- Via Marzulli (*da via Galatea a corso Umberto*)
- Via Nicolosi (*da via Galatea a corso Umberto*)
- Via Currò (*da Largo XXV Aprile a via Atanasia*)
- Via Tono
- Via Ricca
- Piazza Cappuccini (*con esclusione dei civici 1, 1/a, 2 e 2/a*)
- Via Roma
- Corso Savoia (*da piazza porta Gusmana a piazza Duomo*)
- Via Filocamo

PERIODO ESTIVO (DA MARZO AD OTTOBRE), in concomitanza dell'entrata in vigore dell'ora legale:

- **TUTTI I GIORNI 00 - 24:00:**

- Piazza Duomo
- Via Camillo Benso conte di Cavour (*da piazza Duomo a via Alessi*)
- Via Topazio
- Via Santo Stefano
- Via Davì (*da piazza Duomo a via Musmeci*)
- Vico degli Studi
- Via Ruggero Settimo (*da piazza Duomo a Piazza Leonardo Vigo, confluenza lato nord*)
- **TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE 17:00 ALLE 01:00 E I GIORNI FESTIVI DALLE ORE 00 – 24:00:**
 - Via Romeo
- **TUTTI I GIORNI FERIALI 20:00 – 01:00 - DOMENICA E FESTIVI 17:00 - 01:00:**
 - Corso Umberto I (*da piazza Duomo a via Piazza Indirizzo*)
 - Largo Giovanni XXIII
 - Via Genuardi
 - Vico Cali
 - Via Marzulli (*da via Galatea a corso Umberto*)
 - Via Nicolosi (*da via Galatea a corso Umberto*)
 - Via Currò (*da Largo XXV Aprile a via Atanasia*)
 - Via Tono
 - Via Ricca
 - Piazza Cappuccini (*con esclusione dei civici 1, 1/a, 2 e 2/a*)
 - Via Roma
 - Corso Savoia (*da piazza porta Gusmana a piazza Duomo*)
 - Via Filocamo

Eventuali modifiche e variazione degli orari descritti nel presente disciplinare possono essere istituite previa emissione di apposita Ordinanza di cui all'Art. 7 del D.Lgs 285/92.

Art. 6 - Regolamentazione degli accessi

L'accesso alla zona a traffico limitato è consentito ai velocipedi, ai mezzi di soccorso in servizio urgente di emergenza e ai veicoli all'uopo autorizzati.

Art. 7 - Modalità di accesso

Il Dirigente preposto potrà disciplinare o modificare la tipologia di ulteriore documentazione non prevista dal presente disciplinare. Eventuali altre tipologie di utenti, non specificatamente menzionati nel presente documento saranno inserite in una delle categorie previste previa valutazione del Dirigente preposto.

Si precisa che l'autorizzazione all'accesso alla Z.T.L. è direttamente connessa al possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Gli utenti, che possiedono i requisiti previsti per accedere alla Z.T.L., possono richiedere l'autorizzazione all'accesso utilizzando i MODELLI appositamente predisposti in funzione alla categoria di appartenenza. Al termine dell'istruttoria della pratica verrà rilasciato un pass. Per accedere alle Z.T.L. cittadine è necessario essere dotati di un pass di transito da esporre in modo visibile sul parabrezza.

Eventuali eccezioni sono concesse con specifiche autorizzazioni.

L'ingresso e la sosta nelle Z.T.L. cittadine sono controllati, oltre che dagli Agenti di P.L. in loco, da apparecchiature elettroniche collegate con la centrale di controllo della Polizia Locale. **L'esercizio degli impianti è autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Dirigenziale n. 424 del 16/10/2023.**

Ogni varco prevede l'installazione di una telecamera che rileva il passaggio dei veicoli e scatta un fotogramma della targa dei mezzi rilevata dalla parte posteriore degli stessi. Un elaboratore invia l'immagine alla centrale di controllo, dove le targhe rilevate dei veicoli transitati che non risultano essere autorizzati, saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.

Per accedere alla zona a traffico limitato è necessario essere dotati di apposito permesso di transito da richiedere la cui documentazione è reperibile sul sito internet del Comune di Acireale (www.comune.acireale.ct.it).

Il rilascio dei permessi o l'eventuale inserimento dei veicoli autorizzati in white-list è effettuato da personale addetto, a seguito di richiesta avanzata da parte degli aventi diritto, con indicazione delle targhe dei veicoli da autorizzare.

Il rilascio dei permessi è gratuito. Ogni permesso di accesso è legato ad una sola targa/veicolo.

Per determinate particolari categorie di veicoli autorizzate all'accesso, altrimenti riconoscibili (ambulanze, taxi, autobus, veicoli di Forze di Polizia, delle Amministrazioni pubbliche ecc.), non è necessario il rilascio di pass, ma solo l'inserimento in apposita white list, a seguito di apposita istanza di richiesta.

I veicoli non autorizzati sono segnalati dal sistema telematico di controllo al Comando di Polizia Locale che provvede alla validazione entro quindici giorni dalla trasmissione dei dati ed alla successiva notifica nei termini di legge.

I possessori dei veicoli aventi diritto, che eventualmente non fossero registrati nella banca dati degli autorizzati, presentano, entro le 48 ore successive al passaggio, all'indirizzo mail: permessi.ztl@comune.acireale.ct.it, apposito Modello, con allegata documentazione giustificativa allo scopo di regolarizzare l'ingresso all'interno delle aree. L'ufficio preposto, verificata la sussistenza del valido motivo di accesso, provvederà a regolarizzare il passaggio, per evitare la contravvenzione, dandone per mail riscontro all'interessato. In caso di mancata giustificazione o di presentazione del modulo oltre le 48 ore successive al passaggio è avviata la procedura di sanzionamento secondo le norme del Codice della Strada.

Art. 8 - Casistica delle deroghe

L'accesso alla zona a traffico limitato è consentito nei seguenti casi, secondo la disciplina prevista dalle presenti disposizioni:

- a) Residenti;
- b) FF.AA., Corpi armati dello Stato, Vigili del fuoco, Protezione Civile, servizi di Pubblica Utilità
- c) Medici;
- d) Attività socio-assistenziali
- e) Servizi di linea, taxi ed ambulanze;
- f) Autoveicoli da noleggio con conducente;
- g) Autoveicoli al servizio delle persone invalide;
- h) Veicoli a trazione elettrica, ibride e car sharing;
- i) Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
- j) Carico e scarico merci
- k) Altri casi

Art. 9 - Residenti

Le persone fisiche hanno titolo al permesso di accesso alle seguenti condizioni:

- il cittadino deve avere residenza anagrafica nella zona a traffico limitato e deve avere il posto auto interno alla residenza;
- il veicolo deve essere:
 - a) di proprietà del residente;
 - b) a noleggio intestato ad azienda della quale il residente è titolare, o concesso in fringe benefit al residente;
 - c) in leasing, con patto di riservato dominio;
 - d) in locazione, con facoltà di acquisto;
 - e) in usufrutto;

I cittadini che hanno in corso di definizione una pratica di iscrizione anagrafica da altro comune o dall'estero o di nuova iscrizione in seguito a cancellazione per irreperibilità e successiva ricomparsa o di trasferimento di abitazione nell'ambito del Comune di Acireale, possono richiedere il permesso. Gli utenti la cui pratica di iscrizione anagrafica sia stata respinta a seguito di accertamento negativo perdono il beneficio al permesso di accesso all'interno delle aree.

In ogni caso, ogni variazione successiva alla presentazione della richiesta di permesso con autocertificazione, deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio preposto presso il Comando di Polizia Locale; nel caso venga meno uno dei requisiti che hanno conferito titolo per il rilascio del permesso lo stesso viene automaticamente cancellato nel sistema elettronico di controllo.

Restano confermate le autorizzazioni al transito nella Z.T.L. concesse con ordinanze dirigenziali.

Art. 10 - Automezzi FF.AA., Corpi Armati dello Stato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Servizi di Pubblica Utilità

Gli automezzi FF.AA., i Corpi Armati dello Stato, i Vigili del Fuoco, i servizi di Protezione Civile degli Enti Locali, e Servizi di Pubblica Utilità devono presentare apposita domanda con l'elenco delle targhe dei veicoli di servizio (sia per i veicoli contraddistinti da apposita simbologia sia per i veicoli civetta), per i quali si chiede l'autorizzazione al transito e alla sosta nelle Z.T.L. I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo della White list senza la necessità di rilascio del pass, così come indicato al comma 10 dell'art. 7 del presente disciplinare.

Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche devono presentare un'unica richiesta cumulativa motivata, con l'elenco delle targhe e le caratteristiche dei veicoli di servizio o di rappresentanza che hanno necessità di accedere nella zona a traffico limitato.

Possono essere accordati permessi di transito anche a società e istituti pubblici e privati, che effettuano servizi di utilità pubblica, per i quali è strettamente necessario l'accesso nella zona a traffico limitato.

Art. 11 - Medici

Nei casi di urgenza, tutti i medici possono accedere nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali senza preventiva autorizzazione, trasmettendo apposito modulo di Avvenuto Transito con la documentazione giustificativa, entro le 48 ore successive all'accesso, secondo quanto previsto all'articolo 7, ultimo comma.

Art. 12 - Attività socio-assistenziali

Dietro presentazione di idonea certificazione medica, è possibile riconoscere un permesso di transito ad uso delle persone che si recano nella sola zona a traffico limitato per prestare assistenza domiciliare ad ammalati e invalidi.

La richiesta deve essere presentata dall'assistito, al quale sarà intestato il permesso.

Art. 13 - Servizi di linea -Taxi e Ambulanze

Per le ambulanze, per i mezzi del servizio pubblico di linea deve essere presentata apposita domanda, specificando la tipologia dei veicoli. I dati forniti sono inseriti nel sistema di controllo nell'apposita white list.

Per i veicoli del servizio taxi del Comune di Acireale, che hanno diritto ad entrare solo nella zona a traffico limitato, l'inserimento dei dati nella white list del sistema di controllo è effettuato d'ufficio, con comunicazioni dell'ufficio licenze taxi.

Art. 14 - Autoveicoli da noleggio con conducente

I titolari dei veicoli da noleggio con conducente hanno diritto ad entrare solo nella zona a traffico limitato; la richiesta deve essere presentata specificando le tipologie dei veicoli ed il tipo di servizio offerto.

Art. 15 - Autoveicoli al servizio delle persone invalide

Allo scopo di semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano, in esecuzione al Decreto ministeriale del 5 luglio 2021 che ha istituito una banca dati nazionale, le persone con disabilità titolari di contrassegno disabili potranno spostarsi da un Comune all'altro del territorio nazionale senza dover più comunicare l'ingresso nelle aree a traffico limitato situate in comuni diversi da quello di riferimento.

Il comune di Acireale ha aderito alla piattaforma CUDE (Contrassegno unificato disabili europei). Pertanto, le persone con disabilità che chiedono il rilascio del contrassegno disabili oppure il suo rinnovo devono presentare richiesta di adesione, compilando un apposito modulo, alla Piattaforma Unica Nazionale CUDE tramite il Settore Polizia Locale del Comune di Acireale.

Il Comune inserisce i dati del richiedente nella Piattaforma Unica che fornisce il Codice Univoco. Tale Codice sarà trasmesso dal Comune al titolare richiedente, che potrà così accedere alla piattaforma attraverso l'app iPatente.

Nel caso in cui il contrassegno non sia stato rilasciato dal Comune di Acireale, al primo accesso in città dovrà esserne data comunicazione all'Area di Vigilanza – Ufficio Varchi Z.T.L. utilizzando l'apposito modulo (MOD. 1 Autorizzazioni al transito PERSONE INVALIDE) pubblicato sul sito internet del Comune di Acireale www.comuneacireale.ct.it. Tale comunicazione può essere fatta anche entro le 48 ore successive al transito

L'autorizzazione è valida per un massimo di 3 giorni dalla data indicata per il primo passaggio. È possibile trasmettere il suddetto modulo, corredato della documentazione all'indirizzo e-mail: permessi.ztl@comune.acireale.ct.it,

Gli autoveicoli devono esporre in modo ben visibile il contrassegno e la persona diversamente abile deve essere a bordo.

Il permesso ha la durata del contrassegno di parcheggio disabili del titolare.

Art. 16 - Veicoli a trazione elettrica, ibride e car sharing

I possessori di veicoli a trazione esclusivamente elettrica possono ottenere il permesso di transito nella sola zona a traffico limitato presentando apposita domanda e trasmettendo i documenti del veicolo.

Le aziende che forniscono servizi di car sharing possono presentare apposita domanda, specificando la tipologia dei veicoli. I veicoli saranno autorizzati a transitare all'interno della sola zona a traffico limitato. I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo nell'apposita white list.

Art. 17 - Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere

Le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere con sede all'interno della zona a traffico limitato, allo scopo di agevolare le operazioni di scarico dei bagagli dei clienti nei giorni di arrivo e di partenza, possono richiedere all'Ufficio preposto presso il Comando di Polizia Locale, il permesso per le targhe dei veicoli dei clienti interessati, allo scopo di consentirne il riconoscimento ai varchi di accesso. Il

permesso avrà durata temporanea e comunque non superiore a 12 h dall'emissione.

Art. 18 - Orari di carico e scarico merci

Le operazioni di carico e scarico all'interno della Z.T.L. dovranno essere effettuate esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 dei soli giorni feriali a tutti i veicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 3,5 t.

Art. 19 - Altri casi

L'amministrazione Comunale si riserva, in casi eccezionali, in seguito all'esame di documentata istanza, di operare deroghe a quanto stabilito nelle presenti disposizioni, a giudizio del Dirigente del Servizio.

Nei casi di cerimonie religiose, autobus turistici, carico e scarico merci, traslochi ed altro, possono essere rilasciati permessi temporanei di accesso, previa presentazione di specifica richiesta da effettuare presso l'Ufficio preposto, allegando la relativa documentazione giustificativa. Tali richieste devono essere inoltrate con congruo anticipo e comunque entro i due giorni lavorativi antecedenti.

È possibile accedere nella zona a traffico limitato senza preventiva autorizzazione, se necessario, urgente e indifferibile, nei casi di urgenza sanitaria o di sicurezza o di pubblica utilità. In questo caso, per fermare l'iter di avvio del procedimento sanzionatorio, entro 48 ore dall'accesso, l'interessato deve trasmettere idonea documentazione giustificativa secondo quanto stabilito all'articolo 7, ultimo comma.

Art. 20 - Modalità di rilascio dei permessi

Per il rilascio del pass gli aventi diritto devono presentare istanza, compilando l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Acireale, indicando la categoria di accesso e allegando la documentazione comprovante il titolo per l'accesso come indicato nel medesimo allegato.

Art. 21 - Utilizzo del Pass

Il pass deve essere conservato diligentemente. In caso di deterioramento, che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il titolare è tenuto a restituirlo all'ufficio competente e a richiederne il duplicato. Il pass non ha alcuna validità se esposto in veicoli diversi da quelli autorizzati.

È assolutamente vietato qualsiasi tipo di riproduzione e esposizione di pass non originali. Ogni abuso è perseguito a norma di legge, previo ritiro del pass.

Art. 22 - Validità del Pass

Per i residenti, la validità del permesso è stabilita in 2 anni dalla data del rilascio.

Per i veicoli al servizio delle persone invalide non residenti, la durata del permesso è limitata al periodo in cui si ha necessità di accedere all'interno dell'area interessata come da documentazione giustificativa prodotta.

Tutti gli altri permessi temporanei scadono nel termine indicato visualizzabile all'interno del portale telematico all'atto dell'emissione.

La validità del permesso decade comunque se vengono meno le condizioni necessarie per il rilascio.

In ogni caso l'Ufficio preposto può procedere alle verifiche dei requisiti e, accertata la mancanza degli stessi, provvede alla disabilitazione del permesso di accesso, previa comunicazione al titolare e, nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci, si riserva di informare l'Autorità Giudiziaria.

Art. 23 - Modulistica

La modulistica per il rilascio delle autorizzazioni e dei relativi pass è disponibile sul sito del Comune di Acireale - Area Tematica - Polizia Locale - Segnaletica Stradale (www.comuneacireale.ct.it), così come da elenco:

- Mod N. 1 Persone Invalide
- Mod N. 2/A Auto a Trazione Elettrica
- Mod N. 2/B Auto Ibride
- Mod N. 2/C Car Sharing
- Mod N. 3 FFAA e di Polizia
- Mod N. 4 Strutture Ricettive Alberghiere ed Extra- Alberghiere
- Mod N. 5 Carico e Scarico Merci
- Mod N. 6 Medici
- Mod N. 7 Attività Socio-Assistenziali
- Mod N. 8/A Residenti
- Mod N. 8/B Residenti senza Posto Auto
- Mod N. 8/C Non Residenti Con Posto Auto
- Mod N. 8/D Spazi di Sosta Riservati ai Residenti
- Mod N. 9 Servizi di Linea-Taxi- Ambulanze
- Mod N. 10 Autoveicoli da Noleggio con conducente
- Mod N. 11/A Servizi Postali
- Mod N. 11/B Pronto Intervento
- Mod N. 11/C Imprese Edili-Traslochi- Impiantistica
- Mod N. 11/D Eccezionale
- Mod N. 11/E Temporaneo
- Modello Cude (Contrassegno Unificato Disabili Europei)
- Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà

- Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà Relativa al Possesso di Autorimessa in Z.T.L.

Art. 24 - Sospensione del tele-controllo elettronico dei varchi di accesso

Le operazioni di tele-controllo possono essere sospese nei seguenti casi:

- per motivi tecnici attinenti al funzionamento delle apparecchiature costituenti il "sistema", per la necessaria manutenzione dei suoi componenti;
- in caso di manifestazioni regolarmente autorizzate;
- in casi di emergenza disposti da apposito provvedimento motivato del Sindaco;
- in casi di emergenza ed urgenti il provvedimento potrà essere adottato dal Responsabile della Polizia Locale dandone tempestiva comunicazione al Sindaco.

La sospensione delle operazioni di tele-controllo sopracitate non comportano la liberalizzazione del transito nella Z.T.L. se non espressamente autorizzata.

Art. 25 - Adempimenti a carico degli uffici preposti

Gli uffici preposti al rilascio dei permessi provvedono alla creazione di apposita banca dati per il funzionamento del software di gestione della zona a traffico limitato, da aggiornare costantemente e mettere a disposizione delle autorità di vigilanza per un controllo immediato e per poter reprimere più speditamente gli abusi.

Le pratiche pertinenti alle sanzioni amministrative sono trattate esclusivamente dal Comando di Polizia Locale.

In caso di manifestazioni, eventi straordinari o casi eccezionali dovuti ad imprevisti flussi di traffico, la gestione degli orari del sistema di controllo dei varchi di accesso (registrazione, modifica o sospensione temporanea), trattandosi di gestione tecnica strettamente legata al sanzionamento e comunque soggetta ad intervento urgente, è affidata esclusivamente al Comando di Polizia Locale.

Art. 26 - Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di Giunta Municipale.